



Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

**DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
n. 1233 del 08/10/2019**

Proponente: UO Trattamento Giuridico Personale Dipendente

Oggetto: Approvazione nuovo regolamento "Disciplina conferimento incarichi di collaborazione a norma art.7 c.6 D.Lgs.165/01" a seguito adeguamento linee guida regionali.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 14235 del 02/10/2019 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Doriana SARNARI

il Parere del Direttore Sanitario – Dr. Silvio PASQUI

Hash .pdf (SHA256):

146fde0a03fce15195fd839da49eb6c0f5954cc2132d9f73d0157345915a1f52

Hash .p7m (SHA256):

bbf17e6796717a428543da87fe5f61ab3e51eedacd916bd69ab94e20649b86ba

Firme digitali apposte sulla proposta:

Giovanna Nardi, Silvio Pasqui, Doriana Sarnari, Domenico Barzotti

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Luca LAVAZZA)***

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento “Disciplina conferimento incarichi di collaborazione a norma art.7 c.6 D.Lgs.165/01” a seguito adeguamento linee guida regionali.

Con la delibera n. 661 del 29.08.2013 veniva approvato il Regolamento “Disciplina conferimento incarichi di collaborazione a norma art.7 c.6 D.Lgs.165/01”.

Con la DGR n. 946 del 01.08.2019 la Regione Umbria ha emanato delle “Linee Guida per il rafforzamento della trasparenza e la prevenzione della corruzione in materia di concorsi e selezioni pubbliche nel Sistema Regionale Umbro”.

Con la delibera n. 1145 del 06.09.2019 si provvedeva al recepimento di tale DGR dando mandato alle strutture interessate di adeguare i regolamenti aziendali in materia.

Alla luce di tali linee guida si è provveduto ad adeguare il regolamento “Disciplina conferimento incarichi di collaborazione a norma art.7 c.6 D.Lgs.165/01” prima citato come da documento allegato.

Nella compilazione del nuovo regolamento si è tenuto conto:

- Dei principi espressi dalle linee guida in merito alla nomina delle Commissioni delle selezioni in oggetto e delle proposte operative espresse in merito dal gruppo di lavoro che ha permesso la loro redazione;
- Del fatto che le procedure delle pubbliche selezioni in oggetto rivestono un carattere di urgenza e che quindi il relativo espletamento, garantendo i principi di trasparenza ed imparzialità, sia il più celere possibile;
- Del fatto che le nuove procedure non costituiscano un aggravio di spesa per l’Azienda.

Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente Delibera

- **Approvare** il regolamento allegato al presente atto, relativo alla “Disciplina conferimento incarichi di collaborazione a norma art.7 c.6 D.Lgs.165/01”
- **Dare atto** che il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente adottato con la delibera n. 661 del 29.08.2013.
- **Inviare** il presente atto alla Regione Umbria e al Responsabile Aziendale della Prevenzione e della Corruzione.
- **Dare atto** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi della vigente normativa in tema di riservatezza.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Dr. Andrea Ottaviani

IL RESPONSABILE UO RISORSE UMANE
TRATTAMENTO GIURIDICO
PERSONALE DIPENDENTE
Dr. Domenico Barzotti

LA RESPONSABILE P.O.CONTROLLO ATTIVITÀ
EXTRA ISTITUZIONALI ED ED OCCASIONALI
PERSONALE DIPENDENTE
RAPPORTI DI LAVORO ATIPICI
Dr.ssa Giovanna Nardi



**REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A
NORMA DELL'ART. 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO
30.03.2001, N. 165.**

Art. 1 **Finalità ed ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, , nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30.03.2001, n 165.

Rientrano in tale disciplina tutte le collaborazioni istituite nell'ambito della categoria del lavoro autonomo, realizzate attraverso incarichi attribuiti a persone fisiche coerentemente con le esigenze di funzionalità dell'Azienda, il cui oggetto corrisponda ad attività o adempimenti di competenza dell'Azienda stessa ed a obiettivi e progetti specifici e determinati.

Art. 2 **Principio generale**

L'Azienda utilizza e valorizza al massimo le risorse tecnico-professionali interne e, pertanto, si avvale di professionalità esterne esclusivamente nei casi di eccezionale necessità, per esigenze cui non si può far fronte con il personale in servizio, nel rispetto della normativa vigente e del presente Regolamento, allo scopo di garantire la massima efficacia, efficienza e trasparenza della propria azione nel perseguimento degli interessi pubblici e obiettivi ad essa affidati dalle disposizioni vigenti.

In particolare l'Azienda utilizza i contratti di prestazione d'opera professionale per l'espletamento di attività collegate a progetti finanziati da appositi fondi vincolati.

Art. 3 **Definizione incarichi**

Gli incarichi conferiti dall'Azienda sono relativi alla seguente tipologia di rapporto:

- **contratti di prestazione d'opera professionale:** sono stipulati con soggetti libero professionisti, in possesso di partita IVA ai sensi degli artt. da 2222 a 2230 del codice civile. Il professionista si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.

L'assenza di un vincolo di subordinazione fra committente e prestatore d'opera impedisce che con tali strumenti siano affidati i compiti di gestione e di rappresentanza, che costituiscono le attribuzioni tipiche dei funzionari e dei dirigenti della pubblica amministrazione, i quali sono, invece, in rapporto di subordinazione con il datore di lavoro-amministrazione e, pertanto, agiscono secondo gli indirizzi impartiti e gli obiettivi assegnati, rispondendo del loro operato "secondo le leggi penali, civili e amministrative" (art. 28 Costituzione).

Art. 4

Individuazione del fabbisogno

Il Dirigente Responsabile del Servizio, o il Responsabile del Progetto nel caso di fondi vincolati, il quale ravvisi l'esigenza di ricorrere, in casi eccezionali e straordinari, per l'adempimento di attività istituzionali e per la realizzazione di obiettivi o progetti specifici di pertinenza dell'unità cui è preposto, a una collaborazione esterna, prospetta con dettagliata relazione al Direttore Generale l'esigenza stessa, precisando gli adempimenti istituzionali e/o gli obiettivi o i progetti implicati e indicando i motivi per i quali, considerate le condizioni di legge e quelle espresse dal presente Regolamento, la collaborazione è necessaria.

L'autorizzazione a servirsi della collaborazione esterna viene data dal Direttore Generale, previa valutazione della suddetta relazione che dovrà evidenziare:

- a) la congruenza tra l'oggetto della prestazione e le competenze attribuite dall'ordinamento all'Azienda, nonché gli obiettivi o progetti di cui è investito il servizio;
- b) l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Azienda;
- c) la temporaneità e l'elevata qualificazione della prestazione;
- d) la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione che dovrà essere congruo con la prestazione richiesta. A tal fine si dovrà far riferimento alle tariffe applicate ad incarichi analoghi conferiti dall'Azienda o da altre amministrazioni;
- e) eventuali finanziamenti a copertura del costo dell'incarico di collaborazione con l'indicazione degli estremi contabili necessari alla liquidazione del compenso.

Art. 5

Individuazione del soggetto incaricato

Gli incarichi individuali di collaborazione possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. A tal fine è richiesto il possesso della laurea (vecchio ordinamento laurea magistrale) o laurea specialistica rilasciata secondo il nuovo ordinamento universitario o titolo equivalente. Peraltro la specializzazione richiesta può derivare anche da percorsi completi e formalmente definiti dall'ordinamento professionale di riferimento, in aggiunta alla laurea triennale.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini e albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, ferma restando la necessità di accertare la specifica specializzazione attraverso la maturata esperienza nel settore.

Per i professionisti medici, veterinari e sanitari non medici, secondo quanto disposto dalla Regione dell'Umbria con Delibera di Giunta Regionale n. 135 del 12.02.2003 "Indirizzi alle aziende sanitarie per la stipula di contratti libero-professionali", è richiesto il possesso dei

requisiti previsti dalla normativa in atto vigente per l'assunzione a rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La scelta della persona cui affidare l'incarico viene effettuata con la procedura di selezione prevista dal presente Regolamento.

La procedura di selezione è avviata con un avviso pubblico, nel quale si dà notizia dell'incarico da conferire.

La pubblicità dell'avviso è garantita:

- dalla sua pubblicazione per un periodo di almeno 10 giorni sul sito web;
- da eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione ritenute utili dalla Direzione Aziendale, in considerazione della tipologia e dell'entità del contratto (ad esempio con comunicazione agli ordini professionali interessati).

L'avviso deve contenere i seguenti elementi:

- a) la definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- b) i requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) la durata dell'incarico, di norma non superiore ad 1 anno;
- d) il luogo dell'incarico e la modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
- e) il compenso per la prestazione;
- f) le modalità e il termine di presentazione delle domande;
- g) la struttura di riferimento e il nominativo del responsabile del procedimento, il quale dovrà essere quindi formalmente individuato;
- h) ogni altro elemento utile per l'attivazione della collaborazione.

Nell'avviso vengono indicati altresì i criteri attraverso cui avviene la comparazione, individuati ai sensi del successivo art. 6.

In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

Art. 6

Procedura comparativa e conferimento incarico

La valutazione dei curricula, pervenuti unitamente alle domande, viene fatta da commissioni appositamente costituite, composte da:

- N.1 *Presidente* responsabile di servizio o di progetto;
- N.2 *Componenti* di provata competenza in relazione alla posizione funzionale e disciplina oggetto dell'Avviso. Tali componenti sono individuati tra i dipendenti dell'Azienda garantendo il principio di rotazione. A tal fine la scelta del D.G. dovrà essere effettuata tra un numero di dipendenti non inferiore a 10. Nel caso all'interno

dell'azienda non siano poi inseribili, a seguito dell'applicazione della rotazione, il numero di 10 soggetti, l'elenco dovrà essere integrato con dipendenti delle altre aziende sanitarie della Regione;

- N. 1 *Segretario verbalizzante*, scelto tra il personale amministrativo di profilo non inferiore alla categoria D.

La commissione viene nominata con atto del Direttore Generale dopo che la U.O. Trattamento Giuridico del Personale Dipendente ha provveduto con apposita Determinazione ,all'ammissione dei concorrenti.

Le Commissioni sopra citate, prendendo in esame le domande pervenute e la documentazione alle stesse allegata, esprimono un giudizio su ciascun candidato e formulano un ordine di preferenza per il conferimento dell' incarico tenendo presente i seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
- c) eventuali complementarità con professionalità già in dotazione all'Azienda;
- d) eventuali interdisciplinarietà connesse con l'oggetto dell'incarico;
- e) altri elementi di giudizio che la Commissione ritiene importanti.

Tutte le operazioni di espletamento della procedura , devono essere riportate dalla Commissione in un apposito verbale

Al termine della procedura comparativa, di cui al presente articolo, il Direttore Generale adotta l'atto con il quale approva le operazioni di espletamento risultanti dal verbale della Commissione e autorizza il conferimento dell'incarico e l'assunzione del correlato impegno di spesa.

Una volta approvato con Delibera del D.G., il verbale, con la copia dei curriculum di tutti i concorrenti, dovrà essere pubblicato nel sito dell'azienda.

Con il soggetto individuato verrà stipulato un apposito contratto di Collaborazione contenente i seguenti elementi:

- la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico;
- i tempi e le modalità di svolgimento dell'incarico, anche alla luce dell'eventuale coordinamento con l'attività di soggetti dipendenti dell'Azienda;
- il compenso globale previsto e/o il compenso orario o per accesso che deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto;
- le modalità di pagamento e del regime fiscale;
- la precisazione degli obblighi del committente e del prestatore d'opera;
- le forme di controllo sullo svolgimento dell'incarico affidato;
- il termine di esecuzione dell'incarico;
- la definizione delle modalità di recesso del committente con riferimento anche alla corresponsione del compenso per l'opera svolta al momento della risoluzione del contratto;
- le modalità per la risoluzione di eventuali controversie.

Il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni, dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, sono soggetti all'autorizzazione preventiva

dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni, e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Contestualmente alla sottoscrizione del relativo contratto, l'ufficio competente provvede ad effettuare la pubblicazione dell'incarico sul sito web aziendale, ai sensi dell'art. 1, comma 127 della legge 23.12.1996, n. 662, come modificato dall'art. 3, comma 54 della legge 24.12.2007, n.244 e dell'art. 53 comma 14 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

Tale pubblicazione, come previsto dall'art. 3, comma 18 della legge 244 del 2007, ha valore costitutivo del contratto.

Inoltre, al fine di adempiere a quanto disposto dall'art. 18 "Amministrazione Aperta" del D.L. 22.06.2012, n. 83, l'ufficio competente provvede anche alla pubblicazione, nell'ambito della sezione "Trasparenza, valutazione e merito", delle informazioni relative al contratto, attraverso la specifica procedura informatica, collegata ed integrata con il sistema contabile SAP.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, qualora nell'anno precedente siano stati erogati compensi a dipendenti pubblici, l'ufficio che ha disposto la liquidazione dovrà comunicare, all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi, i compensi erogati.

Ai fini della comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica di cui all'art. 53, comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001, gli uffici competenti devono effettuare semestralmente la trasmissione telematica dei dati riferiti ai collaboratori esterni cui sono stati affidati gli incarichi, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti, nonché di tutti i dati obbligatori richiesti dalla procedura.

Art. 7

Limitazioni e condizioni ostative al conferimento degli incarichi

Non possono essere affidati incarichi di cui al presente Regolamento a coloro che:

- risultino dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale;
- risultino già appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e collocati in quiescenza, abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico (art. 5, c. 9 del D.L. 95/2012);
- si trovino in conflitto di interesse con riferimento agli incarichi medesimi e, in particolare, coloro che abbiano contenziosi civili o amministrativi pendenti nei confronti dell'Azienda;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi già affidati;
- si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; abbiano riportato condanne per i reati di cui alle leggi antimafia o che siano sottoposti a misure di prevenzione e

quant'altro previsto da tali leggi, o che abbiano riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione o la fede pubblica, o che abbiano procedimenti pendenti relativi a tali reati.

Il verificarsi di conflitti di interessi e di incompatibilità, successivamente all'assunzione dell'incarico, comporta la decadenza dall'incarico del prestatore d'opera qualora lo stesso non provveda a determinarne la cessazione.

In tal caso l'Azienda, accertata anche d'ufficio la sussistenza del conflitto di interesse e della causa di incompatibilità, invita l'interessato a farli cessare entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine dichiara, con provvedimento motivato, la decadenza del soggetto dall'incarico.

L'incaricato, al momento dell'affidamento dell'incarico, dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui al presente articolo.

Art. 8 Esclusioni

Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 6 bis e 6 ter dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, pertanto, del presente Regolamento, i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

Il presente regolamento non si applica, inoltre, agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'amministrazione né agli incarichi professionali di progettazione e direzione lavori per i quali valgono le procedure di trasparenza e comparazione previste dalla normativa specifica.

Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica o saltuaria, quando comportino compensi equiparabili ad un rimborso spese o comunque di modica entità.

Con riferimento alla collaborazioni escluse dall'applicazione dei limiti di spesa posti dalla normativa nazionale e regionale, trattandosi di contratti stipulati a valere su fondi finalizzati, si precisa che ad esse si applicano tutti i requisiti di legittimità, ivi compresi pubblicità e comparazione, individuati nell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e nel presente regolamento.

In nessun caso, infatti, le deroghe di carattere finanziario, relative pertanto alla spesa, possono comportare una deroga alle disposizioni ordinamentali relative ai presupposti, ai requisiti e alle modalità di individuazione.

Art. 9 Proroga del contratto

La proroga dell'incarico originario è consentita al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Art. 10
Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Il Dirigente Responsabile del Servizio che si avvale della collaborazione verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia rapportabile a singole fasi di sviluppo, mediante esame della coerenza dei risultati conseguiti rispetto a quelli attesi, certificando l'esito con attestazione scritta e autorizzando la liquidazione rapportata alle fasi di sviluppo di riferimento.

Nel caso in cui la verifica di cui al precedente comma dia esito negativo, il Dirigente responsabile richiede al titolare dell'incarico di sopperire alla deficienza entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero si procede a risolvere il contratto per inadempienza, previo preavviso di 30 giorni da comunicare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno. Entro tale termine l'incaricato potrà rimettere le proprie controdeduzioni.

Qualora peraltro l'attività esperita dal collaboratore abbia prodotto risultati parziali, si può procedere alla liquidazione del compenso pattuito in misura proporzionale, sulla base della quantificazione dei risultati.

Art. 11
Corresponsione del compenso

La corresponsione del compenso viene effettuata, di norma, al termine dell'incarico.

Nel contratto può essere tuttavia previsto che il compenso venga corrisposto a scadenze predeterminate nel corso dell'espletamento dell'incarico previa acquisizione di idonea documentazione sullo stato di avanzamento dell'attività, fermo l'obbligo di restituzione di quanto già anticipatamente percepito qualora l'incarico medesimo non giunga a buon fine ed il conseguente accollo degli eventuali danni cagionati all'Azienda, da quantificare in base all'entità dei medesimi.

Art. 12
Preavviso

Nel caso di recesso anticipato da parte del collaboratore, quest'ultimo deve darne comunicazione per iscritto all'Azienda, nel rispetto di minimo 30 giorni di preavviso, fatte salve diverse disposizioni previste dal contratto individuale.

Il collaboratore che recede senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso è tenuto a corrispondere all'Azienda una penale pari al 70% del compenso mensile, rapportato al numero dei giorni intercorrenti dall'ultimo giorno di attività ed il 30° giorno successivo alla data di notifica della comunicazione di recesso anticipato, salvo che il Dirigente Responsabile del Servizio che si avvale della collaborazione dichiari che la risoluzione anticipata del contratto non ha determinato alcun disservizio.

L'Azienda ha diritto di trattenere la suddetta somma sui compensi eventualmente spettanti al collaboratore per la parte di attività espletata.

Art. 13
Pubblicità

Del presente regolamento si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'Azienda.

Art. 14
Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati nel rispetto del Codice della Privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) , come specificato nell'informativa per i candidati alle selezioni nel sito aziendale al seguente link: www.uslumbria1.gov.it/pagine/privacy.

Art. 15
Norma transitoria

Le collaborazioni in corso restano in vigore fino alla scadenza del termine espresso del contratto che le regola.

Art. 16
Rapporti con altre disposizioni

Tutte le disposizioni regolamentari interne incompatibili con la presente disciplina si intendono abrogate.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 17
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della delibera di adozione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. LUCA LAVAZZA